



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Direzione Generale Territoriale del Nord- Ovest

Ufficio Motorizzazione Civile di Milano

e Sezioni di Alessandria, Asti, Lodi e Varese

via Cilea, 119 – 20151 Milano

direzione.upmi@mit.gov.it - umc-milano@pec.mit.gov.it

Direzione Generale Territoriale

Nord Ovest

e.p.c.

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 5

OGGETTO: Nuovo Accordo Italia-Svizzera. Circolare prot. n° 19589 del 14.06.2021.

Sono pervenute a questo Ufficio numerose istanze tese ad ottenere la conversione della patente svizzera da parte di conducenti già titolari di patente italiana che non hanno mai spostato la loro residenza in Svizzera. In tale ipotesi il precedente accordo 4 dicembre 2015, entrato in vigore in data 11 giugno 2016, recitava “..... senza limitazioni temporali se il titolare, pur avendo acquisito la residenza in Svizzera, ha mantenuto la residenza anche in Italia e vi rientra regolarmente ogni giorno oppure almeno due volte al mese.” Con circolare ministeriale prot. n. 12533/23.18.01 del 30 maggio 2016 era stato inoltre precisato che “*le disposizioni dell'Accordo in esame (relative sia alla conversione che al duplicato) si applicano a tutte le patenti elvetiche **rilasciate sia prima che dopo l'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio italiano (art. 7 dell'Accordo)***” facendo di fatto cadere l’obbligo di sottoporsi ad esami di revisione nel caso in cui tra la data di acquisizione della residenza in Italia e la data di registrazione della domanda di conversione fosse trascorso un periodo di tempo superiore a quattro anni.

Per contro, il contenuto degli articoli 6 e 7 del nuovo accordo sottolineano il principio per cui il titolare di patente elvetica può convertire la stessa solo nel caso in cui, al momento della presentazione dell’istanza, è residente in Italia da meno di quattro anni e che l’accordo si applica solo alle patenti di guida “*rilasciate prima dell’acquisizione della residenza da parte dei titolari nel territorio dell’altra Parte*”. In virtù di quanto sopra evidenziato, questo Ufficio chiede se anche le richieste di quei cittadini italiani (per lo più frontalieri) che convertono la loro patente italiana in territorio svizzero senza ivi trasferire la propria residenza debbano essere gestite ai sensi degli artt. 6 e 7 del nuovo accordo.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, si rimane in attesa di riscontro.

MCC/mcc

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Antonello Persano